



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **16 agosto 2019**

## **Il credito prescritto è deducibile solo se si sono poste in essere le iniziative per il recupero**

*La risposta dell'AE all'interpello 197/2019.*

L'AE indica che la deduzione della **perdita su crediti** non può essere nascosta dietro una volontà liberale del creditore, il caso concreto va esaminato con attenzione.

Di fronte ad una richiesta in cui si chiedeva se fosse possibile dedurre perdite su crediti nei confronti di imprese estere extra-UE, ormai datati e prescritti anche perché alcune erano cessate.

L'impresa istante evidenziava che si era rivolta a dei legali che, secondo le regole del diritto internazionale privato, indicavano che **la normativa applicabile fosse quella del paese estero** e la stessa considerava quei crediti ormai prescritti poiché non erano stati posti in essere atti interruttivi limitandosi alle consuetudini commerciali.

L'AE, sul tema **dell'art. 110 del TUIR**, ha respinto il diritto alla deduzione affermando che occorre valutare gli elementi **certi e precisi** richiesti dalla norma e, in primo luogo, occorre premunirsi della dichiarazione di **insolvenza dei debitori** (emessa dalla *SACE - Servizi Assicurativi per il Commercio Estero*) o, in seconda battuta, dimostrare la definitiva perdita secondo le regole previste nello Stato del debitore.

Da questo deriva che **la prescrizione** rappresenta un elemento certo e preciso ai fini della deduzione della perdita, allorché si provi che **l'inattività** del creditore non sia dipesa da una **propria volontà di privilegiare il debitore**. La condotta **inerte** in questo caso ha provocato l'indeducibilità delle perdite su crediti.